



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.20

News per i Clienti dello studio

del 19 maggio 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il provv. 26.4.2021 n. 103206, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA**, confermando il sistema introdotto lo scorso anno **basato non solo sul risultato di affidabilità relativo al 2020**, ma anche sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente. Il regime premiale **è applicabile se per l'attività esercitata** (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d'impresa o più attività di lavoro autonomo) è previsto uno **specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente**. Conseguentemente, ne **risultano esclusi i contribuenti che**, per il periodo d'imposta interessato: i) non presentano il modello ISA **in presenza di una causa di esclusione**; ii) oppure presentano **il modello solo per fini statistici**, o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, § 4, e 16/2020, § 8.1). **Per il 2020**, a causa dell'emergenza sanitaria, **sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA**, in presenza delle quali permane l'obbligo di presentazione del modello a fini statistici. **Ciò determina una riduzione dei potenziali beneficiari del regime premiale.**

Premessa

Con il provv. 26.4.2021 n. 103206, l'Agenzia delle Entrate ha definito **le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA**, confermando il sistema introdotto lo scorso anno basato non solo sul **risultato di affidabilità relativo al 2020**, ma anche **sulla media del risultato di tale anno e quello dell'anno precedente.**

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Esonero dal visto di conformità

Ove il risultato di affidabilità **sia pari almeno a 8 per il periodo d'imposta 2020**, oppure almeno a 8,5 come media **semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020**, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esonero dal **visto di conformità sulla dichiarazione annuale** per la compensazione dei crediti di importo **non superiore a 50.000,00 euro annui relativi all'IVA**, maturati **nell'annualità 2021, a 20.000,00 euro annui** relativi alle imposte dirette, **maturati nel periodo 2020, a 20.000,00 euro annui relativi all'IRAP**, maturati nel periodo 2020;
- esonero dal visto di conformità sulla richiesta di compensazione del **credito IVA infrannuale**, maturato **nei primi tre trimestri del 2022**, per crediti di importo non superiore a 50.000,00 euro annui;
- **esonero dal visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del **credito IVA maturato per l'anno d'imposta 2021**, per crediti d'importo non **superiore a 50.000,00 euro annui**;
- esonero dal **visto di conformità**, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato **nei primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2022**, per crediti di importo **non superiore a 50.000,00 euro annui**.

Esonero dalla disciplina delle società di comodo e dall'accertamento sintetico

Ove il risultato di affidabilità **sia pari almeno a 9, tanto per il solo 2020**, quanto come media semplice dei **livelli di affidabilità 2019 e 2020**, il contribuente può accedere ai seguenti benefici del regime premiale:

- esclusione dalla **disciplina delle società non operative** e delle società in perdita sistematica;
- esclusione della **determinazione sintetica del reddito complessivo**, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Accertamenti basati su presunzioni semplici

Ove il risultato di affidabilità **sia pari almeno a 8,5 per il 2020, oppure a 9 come media semplice dei livelli di affidabilità 2019 e 2020**, il contribuente può beneficiare dell'esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.

Anticipazione dei termini di accertamento

L'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo è riconosciuta ai contribuenti con **un risultato di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020**.

Ambito soggettivo

Il regime premiale è applicabile se per l'attività esercitata (o per quella esercitata in misura prevalente, in caso di esercizio di più attività d'impresa o più attività di lavoro autonomo) **è previsto uno specifico ISA e se lo stesso è applicato dal contribuente**. Conseguentemente, ne risultano esclusi i contribuenti che, per il periodo d'imposta interessato:

- non presentano **il modello ISA in presenza di una causa di esclusione**;
- oppure presentano **il modello solo per fini statistici**, o ai fini dell'acquisizione dei dati necessari all'elaborazione futura degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 17/2019, § 4, e 16/2020, § 8.1).

Osserva

Per il periodo d'imposta 2020, a causa dell'emergenza sanitaria **sono state introdotte nuove cause di esclusione dagli ISA**, in presenza delle quali permane l'obbligo di presentazione del modello a fini statistici ¹. Tale circostanza **è verosimilmente destinata a contrarre l'ambito applicativo del regime premiale per il 2020**.

Svolgimento di attività d'impresa e di lavoro autonomo

Se sono conseguiti sia redditi d'impresa **sia redditi di lavoro autonomo**, l'accesso al regime premiale **è possibile se:**

- il **contribuente applica**, per entrambe le categorie reddituali, **i relativi ISA, ove previsti**;
- il **punteggio di ogni ISA**, anche sulla base di più periodi d'imposta, **è pari o superiore** a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

cordiali saluti

¹ Il Decreto Ministeriale MEF del 2 febbraio 2021 ha istituito nuove e specifiche cause di esclusione dagli ISA funzionali al contesto pandemico, appositamente dedicate al periodo di imposta che si chiude al 31 dicembre 2020. In particolare tali esclusioni sono riferite ai contribuenti che:

- hanno avuto una **diminuzione dei ricavi o dei compensi** (a seconda della natura del contribuente) di **almeno il 33% nel 2020 rispetto all'anno fiscale precedente: causa di esclusione codice 15;**
- hanno **aperto la partita IVA nel 2019: causa di esclusione codice 16;**
- esercitano, come **attività prevalente**, una delle **attività economiche elencate nella Tabella 2 in allegato alle istruzioni della parte generale del modello ISA: causa di esclusione codice 17.**

In tutti questi casi sarà possibile essere esclusi dall'applicazione degli indici, ma **il modello ISA, dovrà essere ugualmente compilato e allegato al modello Redditi 2021.**